

Deliberazione n. 40/2012

Oggetto: Modifica dei criteri di determinazione dei compensi relativi alla didattica aggiuntiva.

IL CONSIGLIO di AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge n° 508 del 21 dicembre 1999, di riforma delle Accademie di belle Arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

Visto il D.P.R. n. 132 del 28/02/2003 concernente il regolamento sui criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicale;

Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "P. Mascagni" approvato dal MIUR con Decreto Dirigenziale del 21 novembre 2006;

Visto il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità di questo Istituto approvato con Decreto Dirigenziale n. 71/8.4.2010 del MIUR - Direzione Generale per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, Ufficio I;

Visto il C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale sottoscritto in data 16 febbraio 2005 ed il successivo C.C.N.L. sottoscritto il 4 agosto 2010;

Visto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per l'utilizzo del fondo d'istituto relativo al personale del comparto delle Istituzioni di Alta Formazione e Specializzazione Artistica e Musicale, sottoscritto in data 12 luglio 2011, con particolare riferimento all'art. 5, 1° comma, ai sensi del quale *"le ore di didattica aggiuntiva comunque svolte per il funzionamento dei corsi istituzionali previsti dai regolamenti didattici, non possono essere a carico del fondo di Istituto e sono finanziate esclusivamente con fondi di bilancio appositamente stanziati dai consigli di amministrazione, secondo le modalità definite nel presente articolo in applicazione dell'art. 23 del CCNL 16 febbraio 2005"*;

Visto l'art. 5, 2° comma del sopra citato Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, ai sensi del quale *"il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Consiglio Accademico, disciplina con regolamento le modalità e le procedure per l'attribuzione di ore di didattica aggiuntiva e per l'affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi, nonché per la determinazione dei relativi compensi. Nel caso di attribuzione d'incarichi o moduli diversi da quelli di titolarità il compenso da erogare in misura forfettaria non può essere inferiore a € 1.000,00 e superiore a € 8.000,00, tenuto conto della tipologia dell'insegnamento e dell'impegno complessivo. In ogni caso, le procedure vanno definite nel rispetto della programmazione didattica annuale, da definire in via preliminare"*.

Vista la propria deliberazione n. 4 del 06/03/2012 con la quale sono stati approvati i criteri di remunerazione delle ore di didattica aggiuntiva di titolarità e di non titolarità;

Ritenuto necessario apportare delle modifiche alla suddetta deliberazione al fine di contenere le spese per la didattica aggiuntiva prevista nell'a.a. 2012/2013;

Tenuto conto del parere espresso in merito dal Consiglio Accademico nella seduta del 17 dicembre 2012;

Visti i pareri allegati alla presente delibera, costituenti parte integrante della medesima

DELIBERA

- 1) di determinare, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 luglio 2011, in Euro 15,00 (quindici/00) lordi i compensi per ciascuna ora di didattica aggiuntiva relativa al settore di titolarità del docente;
- 2) di determinare, ai sensi dell'art. 5, 2° comma del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 luglio 2011 i seguenti compensi lordi forfettari per le ore di didattica aggiuntiva per discipline non relative al settore di titolarità del docente:

da 20 ore a 40 ore: € 1.000,00 (mille/00)

e così via con un incremento di € 300,00 (trecento/00) per ogni scaglione di 20 ore successive fino alla concorrenza di un numero complessivo di ore di didattica aggiuntiva corrispondente ad un compenso di € 8.000,00 (ottomila/00) lordi;

- 3) di dare atto che la presente deliberazione è affissa all'Albo Pretorio dell'Ente ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto;
- 4) di dichiarare all'unanimità, ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA DIDATTICA AGGIUNTIVA AI SENSI DELL’ART. 5 DEL C.C.N.I. 12 LUGLIO 2011

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E AMBITI D’APPLICAZIONE

Articolo 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e le procedure per l’attribuzione ai docenti di attività di didattica aggiuntiva di titolarità o extratitolarità svolte oltre l’orario d’obbligo, nonché per la determinazione dei relativi compensi ai sensi dell’art. 5 del CCNI del 12.07.2011.

Articolo 2. Tipologia delle attività didattiche aggiuntive retribuibili

1. Le attività di didattica aggiuntiva di cui all’art. 1 per poter essere retribuite dall’Istituto, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del CCIN firmato il 12 luglio 2011, devono:

- a) essere attività didattiche istituzionali previste e disciplinate dal Regolamento didattico del Conservatorio, da normative nazionali o da altri regolamenti interni;
- b) avere la tipologia di lezioni individuali o collettive, frontali o laboratoriali.
- c) essere ulteriori od eccedenti rispetto al monte-ore annuale obbligatori di cui all’art. 12 del C.C.N.L. del 04.08.2010.

Articolo 3. Disposizione preliminare

1. In relazione alla previsione di cui al precedente art. 2 comma 1 lettera c), la didattica aggiuntiva, sia di titolarità sia relativa a discipline simili e affini alla titolarità o a settori artistici disciplinari e/o campi disciplinari diversi sarà, in via preliminare, oggetto di completamento del monte ore previsto dall’art 12 del CCNL relativo al personale del comparto A.F.A.M del 04.08.2010.

TITOLO 2 - MODALITÀ E PROCEDURE PER L’ATTRIBUZIONE DI ATTIVITA’ DI DIDATTICA AGGIUNTIVA DI TITOLARITÀ O EXTRATITOLARITÀ SVOLTE OLTRE IL MONTE ORARIO DEL DOCENTE

Articolo 4. Criteri per la definizione delle risorse e determinazione della misura dei compensi.

1. A decorrere dall’ anno accademico 2011/2012 il Consiglio di Amministrazione, considerata la disponibilità finanziaria e la relazione del Direttore sulla programmazione delle attività didattiche, di ricerca e produzione artistica, individua annualmente le risorse da destinare alle ore di didattica aggiuntiva e all’affidamento di corsi o moduli orari aggiuntivi.

2. Con la medesima delibera il Consiglio di Amministrazione determina la misura del compenso orario e/o forfetario per le attività di didattica aggiuntiva retribuibili ai sensi del presente regolamento.

3. La quota di cui al comma 1 sarà iscritta in apposito capitolo del Bilancio dell’Istituto all’interno dell’U.P.B. "*Oneri per il personale in attività di servizio*".

Articolo 5. Modalità di attribuzione degli incarichi ai docenti

1. Il Consiglio Accademico, annualmente con apposita delibera, determina le modalità e le procedure per l'affidamento della didattica aggiuntiva definendo quest'ultima in considerazione della offerta formativa vigente.
2. Il Direttore conferisce gli incarichi sulla base della programmazione didattica approvata dal Consiglio Accademico e in seguito alla delibera del Consiglio di Amministrazione, con provvedimento in cui è individuata la tipologia dell'attività da svolgere, la misura della retribuzione e, ove necessario, la misura dell'impegno temporale .
3. Al fine di attribuire ad ogni docente un carico di impegno didattico compatibile con il monte ore contrattuale e con l'offerta formativa prevista per le diverse tipologie di discipline, il Consiglio Accademico può programmare un'equa distribuzione degli insegnamenti tra tutti i docenti titolari della stessa disciplina, compensando eventuali carenze nel monte ore di ogni docente.
4. Qualora nel caso descritto al comma precedente non fossero disponibili docenti titolari, il Consiglio Accademico provvede, a seguito di una selezione interna, ad individuare docenti titolari di altre discipline in possesso di adeguato curriculum.

Articolo 6. Computo dell'impegno didattico del docente

1. Ai fini del completamento dell'orario d'obbligo per ciascun docente sarà computato solo l'impegno didattico frontale, previsto dall'incarico conferito al docente dal Direttore, ossia l'orario di docenza comprensivo sia del lavoro svolto per discipline di titolarità, sia del lavoro eventualmente svolto per insegnamenti diversi.
2. Eventuali incarichi di produzione e di ricerca saranno retribuiti al docente incaricato attraverso i fondi di cui al Contratto Integrativo di Istituto e perciò non concorreranno a nessun titolo al completamento dell'orario d'obbligo.
3. L'incarico di didattica aggiuntiva nel settore di propria titolarità, assegnato al docente oltre il monte ore annuale, è retribuito con compenso orario lordo definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 5, comma 2 del C.C.N.I. A.F.A.M. del 12.07.2011.
4. L'incarico di didattica aggiuntiva in altro settore disciplinare non di propria titolarità, assegnato al docente oltre il monte ore annuale è retribuito con compenso forfetario lordo stabilito annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
5. La corresponsione della retribuzione relativa alla didattica aggiuntiva è comunque commisurata alle ore effettivamente svolte.

Articolo 7. Obblighi del titolare dell'affidamento e verifica

1. Il titolare dell'affidamento è tenuto ad certificare l'attività svolta e a sottoscrivere il proprio registro compilato in ogni sua parte, con l'orario di inizio e fine delle lezioni, l'argomento di ogni lezione e le presenze o assenze e degli studenti.

2. La corresponsione della retribuzione aggiuntiva, commisurata alle ore effettivamente svolte e fino al limite massimo di ore previste nell'incarico, è subordinata alla consegna del registro delle lezioni.
3. La lezione si intende regolarmente svolta se ha avuto come destinatario almeno uno studente.
4. Il docente è tenuto al recupero della lezione non svolta a causa della propria assenza.
5. Al termine delle attività didattiche il Direttore procede, entro il 15 novembre di ogni anno, alla verifica degli obblighi contrattuali e delle ore di didattica aggiuntiva effettivamente svolte dai docenti incaricati.
6. Le lezioni non svolte a qualsiasi titolo non possono essere conteggiate ai fini del pagamento di un eventuale orario didattico aggiuntivo.
7. Nessun compenso può essere erogato al docente incaricato se non previa verifica del completamento dell'orario d'obbligo annuale di cui all'art. 12 del C.C.N.L. del 04.08.2010 .

Articolo 8. Pagamento delle Attività didattiche aggiuntive

1. In caso di esito positivo degli accertamenti di cui all'art. 7, i docenti interessati ricevono entro il mese di dicembre di ogni anno la retribuzione economica relativa all'attività effettivamente svolta oltre l'orario d'obbligo contrattuale, secondo gli importi di cui all'art. 4.
Tale compenso non può essere in alcun caso superiore al limite definito dall'incarico assegnato.

Articolo 9. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Istituto e sul sito istituzionale.